

13 DIC. 2018

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 07 del mese di dicembre dell'anno 2018 alle ore 11:00 si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'associazione "Associazione Sportiva Dilettantistica S.G. E.N.TE.L." regolarmente convocata con avviso del 7/10/2018, per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento statuto, integrazione della Statuto dell'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 90, co. 17, L.289/2002 e successive modificazioni e ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" con le relative agevolazioni, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

2. Varie ed eventuali.

Su richiesta della maggioranza dei Soci presenti, viene nominato Presidente dell'Assemblea il Sig. Giovanni Boccia chiama a fungere da Segretario il Sig. Francesco Longo che accetta.

Sul punto primo dell'ordine del giorno, il Presidente informa che occorre adeguare lo statuto, anche per non perdere le agevolazioni fiscali, all'art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni, recante agevolazioni fiscali per l'attività sportiva dilettantistica, nonché Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" anche per poter procedere all'iscrizione al registro delle APS tenuto dalla Regione Campania. Di modificare la vecchia denominazione.

Il Presidente riguardo al primo punto dell'O.d.G. quindi:

- premesso che all'art. 90, co. 17, L.289/2002, obbliga l'indicazione nella denominazione sociale della forma (società o associazione), della finalità sportiva e dell'attività dilettantistica, al fine di individuare già nella denominazione la finalità "sportiva dilettantistica";
- considerato che l'associazione "Associazione Sportiva Dilettantistica S.G. E.N.TE.L." svolge esclusivamente attività sportiva dilettantistica, non prevedendo l'Ente stesso attività sportiva professionistica;
- preso atto che quanto stabilito dall'art. 90, co. 17, L.289/2002, non è da ritenersi facoltativo per le associazioni o società che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- tenuto conto che la finalità di pratica e promozione di attività sportiva dilettantistica è espressamente prevista nello Statuto dell'Associazione;

da lettura del nuovo statuto spiegando punto per punto tutte le modifiche ed integrazioni, dopo ampia discussione l'Assemblea all'unanimità approva il nuovo statuto societario.

Non essendovi nulla a deliberare sul secondo punto all'O.d.G., il Presidente, dopo aver dato lettura del presente verbale dichiara chiusa alle ore 12:30 l'Assemblea.

Il Segretario

Longo Francesco

Il Presidente

Boccia Giovanni



~~Il Direttore Territoriale
Pellegrino di Santo~~

Ag. delle Entrate
Ufficio te



STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S.G. E.N.TE.L.

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica S.G. E.N.TE.L."**, più avanti chiamata per brevità "Associazione", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. In base al D.Lgs. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e APS (associazione di promozione sociale).

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

La sede della **"Associazione Sportiva Dilettantistica S.G. E.N.TE.L."** è in Giugliano in Campania (NA) alla Via Ripuaria, 277. Il trasferimento della sede legale deliberato dall'assemblea straordinaria non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi operative principali e secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 3 - SCOPO

L'Associazione è apartitica, aconfessionale ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, neanche indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, contro le discriminazioni razziali o sociali. Essa vieta la distribuzione, anche in forma indiretta di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposti dalla legge. L'Associazione ha per scopo il miglioramento psico - fisico e morale della collettività, favorendo la diffusione e la pratica agonistica (non professionale) e promozionale delle discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Sportive Associate. In particolare l'Associazione svolge le attività sportive della F.G.I. (Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Aerobica, Trampolino, Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, ecc), della FIJLKAM (Karate e Judo), delle arti marziali in genere, del body building e della danza e della ginnastica in tutte le sue forme. Attraverso la pratica delle attività sportive e motorie, l'Associazione vuole promuovere il diritto alla salute, ponendo particolare attenzione ai bambini, ai giovani, alle donne vittime di violenza, agli anziani, agli immigrati e in generale ai cittadini svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale ed economico. L'Associazione, al fine di perseguire lo scopo sociale, è tenuta allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà: - promuovere e gestire attività sportive, agonistiche, didattiche, ricreative ed aggregative, ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero; - svolgere l'attività di

gestione di impianti ed attrezzature sportive e ricreative, se del caso, ristrutturandoli, manutenendoli o realizzandoli, in proprio e/o mediante associazione con altri Enti privati o pubblici; - chiedere contributi, finanziamenti o mutui; - effettuare raccolta di fondi al solo scopo di sostenere le finalità statutarie; - accettare erogazioni liberali da persone fisiche, altre associazioni o Enti del Terzo Settore; - effettuare erogazioni liberali ad altre associazioni o Enti del Terzo Settore; - partecipare a bandi e progetti con Enti pubblici e privati anche associandosi con altri Enti privati o pubblici; - organizzare e/o partecipare a gare, tornei e manifestazioni delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva; - promuovere, corsi di formazione, seminari e convegni per la promozione della pratica sportiva e la salvaguardia della salute; - somministrare alimenti e bevande, in quanto attività annessa a quella istituzionale, ivi compresa la gestione di posti di ristoro e la vendita di articoli sportivi utili allo svolgimento delle discipline praticate; - ricercare collaborazioni, sponsorizzazioni e forme di pubblicità; L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione a cui intende aderire, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale. L'Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

ARTICOLO 4 - SOCI

I soci dell'Associazione possono essere persone fisiche che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli. Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dall'Associazione previa iscrizione alla stessa. Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione, che vengono presentate nelle forme e nelle modalità stabilite nell'eventuale Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale respingimento della domanda deve essere verbalizzato e comunicato al richiedente in forma scritta, per posta, via fax o via mail, consentendo all'interessato di presentare ricorso entro 30 giorni dall'avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà il Consiglio Direttivo e, se necessario, anche l'Assemblea. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ARTICOLO 5 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12. La qualifica di socio dà diritto a

frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. I soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l'Associazione aderisce.

ARTICOLO 6 - DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi: per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo; per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa, dimissione volontaria. Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere alla Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

Gli organi della Associazione sono: l'Assemblea generale dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori, se eletti dall'Assemblea.

ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

ARTICOLO 9 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha

diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Associazione. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito: all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno; all'approvazione dei regolamenti sociali; alla elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo e a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Associazione. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, e-mail, fax, telegramma, raccomandata (anche a mano). Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: - approvazione e adeguamento dello statuto sociale; - scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione. L'assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica in società sportiva qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni,

che non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva e comunque tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea; c) convocare le assemblee dei soci; d) redigere i regolamenti interni relativi l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci; e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea dei soci; f) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati. Ai dirigenti è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Ha pieni poteri di firma per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, potrà avere rapporti diretti con le banche, con le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione, con fornitori e con i terzi in genere assumendo naturalmente anche le responsabilità per le obbligazioni sociali che ne derivano. In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

ARTICOLO 15 - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti

e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione", le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione. I Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere. I Revisori partecipano di diritto all'Assemblea degli aderenti e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 - IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige i bilanci della Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria della Associazione. Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 18 - ENTRATE

Le entrate della Associazione sono costituite: a) da tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività istituzionali; b) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione non in contrasto con le finalità sociali. Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione o anticipazioni dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria.

ARTICOLO 19 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni; b) dai trofei vinti. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 20 - SCIoglimento

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, come stabilito nell'art. 11 dello Statuto. L'Assemblea, all'atto di scioglimento, nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi ad altre società o associazioni con fini analoghi, e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno decise da un arbitro unico nominato dal Presidente del Comitato Regionale della Federazione

Sportiva e/o dall'Ente di Promozione a cui l'associazione è affiliata nel cui ambito territoriale ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

Longo Francesco

